

FAQ Protocollo anticontagio nei luoghi di lavoro - Ordinanze 38, 48 e DGRT 595/2020

CHI

Chi deve inviare il protocollo anti contagio?

In base all'ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020 i datori di lavoro hanno l'obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio, che preveda l'impegno all'attuazione delle misure descritte, al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.

Nell'ordinanza 48 il termine datore di lavoro è inteso in senso estensivo, e comprende anche lavoratori autonomi e professionisti. Pertanto il protocollo deve essere inviato anche dai titolari di studi privati, dai liberi professionisti, ecc. Soltanto coloro che lavorano completamente da soli e non ricevono clienti, utenti ecc. non sono tenuti a trasmettere il protocollo.

Il protocollo deve essere inviato per tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari e i cantieri.

L'ordinanza 38 si applica a tutti i comparti lavorativi?

L'Ordinanza n. 38/2020 è stata abrogata dall'ordinanza n. 48 del 03/05/2020, successivamente è stata emanata la DGRT 595 dell'11/05/2020 sulle modalità di invio del protocollo anticontagio

Quali sono le tipologie di attività tenute alla presentazione del protocollo di sicurezza anti-contagio?

Le tipologie di attività per cui deve essere presentato il protocollo anti-contagio previsto dall'ordinanza n.48 del Presidente della Regione sono:

1. Attività commerciali (es. negozi)
2. Uffici privati/libere professioni e lavoratori autonomi
3. Attività lavorative che non prevedono rapporti con la clientela (es. attività manifatturiere)

Detto in altri termini le tipologie di attività sono le più svariate, e se si escludono gli ambienti di lavoro sanitari (intendendo le strutture sanitarie) ed i cantieri, per i quali ambiti vigono specifiche disposizioni, tutti gli altri comparti e settori vi rientrano. Solo a titolo di esempio, vi rientrano anche i servizi pubblici essenziali, la pubblica amministrazione, (non è tenuta alla compilazione on line) gli studi professionali medici, dentistici, legali ecc. ecc.

Cosa si intende per cantieri?

Per cantieri si fa riferimento al cantiere temporaneo e mobile come definito dall'art. 89 del Dlgs 81/2008 e s.m.i., sia pubblico che privato, ovvero "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X", laddove l'allegato X al D. lgs. 81/08 prevede il seguente elenco dei lavori edili o di ingegneria edile:

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, *comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici*, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Per i cantieri si applica l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 40 del 22 Aprile 2020 aggiornata dalla DGRT 594/2020 e suo allegato. Per le sedi aziendali resta fermo quanto disposto dall'Ordinanza 48/2020, nel modulo vanno indicate le sedi operative e non quella legale.

Cosa si intende per ambienti di lavoro sanitari? Gli ambienti di lavoro sanitari sono quelli degli ospedali, delle case di cura, degli istituti, delle cliniche e dei policlinici universitari.

In questo ambito non rientrano gli studi medici libero professionali.

Uffici privati e libere professioni senza dipendenti, collaboratori, soci., e senza rapporti con clienti e fornitori sono sottoposti al protocollo di sicurezza anti-contagio?

No, coloro che lavorano da soli e non ricevono clienti o non hanno spazi lavorativi in propria disponibilità, non sono tenuti alla presentazione del protocollo.

Chi lavora presso terzi non è tenuto ad adottare protocolli anti-contagio, quest'ultimo sarà adottato e trasmesso dal soggetto ospitante.

Chi invece, pur non avendo dipendenti, lavora insieme ad altri (soci, collaboratori ecc.) e/o riceve utenti, clienti ecc. è tenuto ad adottare il protocollo anti-contagio.

Sono obbligati a trasmettere ed applicare il protocollo anti-contagio anche le aziende che non hanno dipendenti?

L'ordinanza 48 si applica a tutti i luoghi di lavoro, eccetto ambienti sanitari e cantieri, dove operano più persone, indipendentemente dal rapporto contrattuale:

dipendenti, collaboratori, autonomi.... e/o dove è previsto o possibile l'accesso del pubblico nella sede di lavoro.

Cosa si intende per “datore di lavoro”, così come citato nell’ordinanza 48 ?

Il termine “datore di lavoro” comprende imprenditori, lavoratori autonomi e liberi professionisti qualora abbiano dipendenti o collaboratori (anche stagisti, borsisti, etc).

Gli obblighi previsti nell’ordinanza 48 per il datore di lavoro sono estesi anche ai casi di imprese o studi professionali senza dipendenti il cui titolare abbia almeno un socio, considerata la finalità dell’ordinanza medesima di far adottare il protocollo anti-contagio ovunque ci sia compresenza di persone nello stesso ambiente di lavoro.

Chi è esonerato dall’invio del protocollo?

Non deve inviare il protocollo chi non ha dipendenti o collaboratori, soci ecc. e nello svolgimento della propria attività non ha contatti con il pubblico. In altri termini chi lavora da solo e cioè non ha contatti con l’esterno non rientra nell’ambito di applicazione dell’ordinanza 48. Chi lavora in casa non è tenuto ad inviare il protocollo anticontagio.

L’obiettivo dell’ordinanza 48 è quella di adottare nei luoghi di lavoro tramite il protocollo delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, di conseguenza coloro che lavorano da soli e non hanno contatti con l’esterno non rientrano nell’ambito di applicazione dell’ordinanza 48/2020.

Sono esclusi dall’invio anche gli ambienti di lavoro sanitari e i cantieri.

Se un appartamento, un locale, è adibito a studio professionale di vari professionisti (ad esempio 3 avvocati che lavorano nello stesso studio), allora devono presentare la pratica tutti e 3 gli avvocati, oppure basta che la presenti uno di loro e vale per tutti?

Occorre presentare un protocollo per ogni sede operativa. Dunque è il titolare dello studio legale che deve presentare la pratica. Se i tre professionisti operano in modo indipendente e autonomo dal punto di vista della ragione sociale, ognuno di essi dovrà compilare il format. Potranno però mettere a comune alcuni adempimenti, se l’ambiente di lavoro è a comune: es. tenere un unico registro, cartaceo o digitale per riportare gli interventi di sanificazione effettuati, come da punto 6 dell’ordinanza 48.

Come si inquadra l’attività degli studi professionali? Quale tipo di format devono riempire?

Per gli studi professionali è previsto un format specifico nella compilazione on line e un allegato specifico (allegato 3 della DGRT 595 dell’11 maggio 2020) per l’invio con e-mail.

Le farmacie devono trasmettere il protocollo?

SI, perché per la vendita al pubblico sono assimilate ad attività commerciale.

Le imprese di pulizie che operano verso terzi senza dipendenti devono inviare il protocollo anti-contagio?

Sono tenuti all'invio del protocollo anti-contagio soltanto qualora abbiano rapporti con clienti, collaboratori, soci ecc. in ambienti lavorativi in propria disponibilità. Non devono farlo se non sono in possesso di tali spazi ed operano soltanto presso terzi. Dovrà essere il datore di lavoro della struttura ospitante (es. banca, ufficio ecc.) a dover garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori e pertanto a trasmettere il protocollo anti-contagio. Se questa struttura non si configura come un luogo di lavoro (es. condomini), valgono comunque le regole generali che valgono per tutti i cittadini: in generale, distanziamento fisico e utilizzo mascherine protettive e guanti monouso. L'ordinanza 48 si applica soltanto agli ambienti di lavoro

Imprese commerciali e manifatturiere, nonché studi professionali, senza dipendenti, con accesso di clientela dove e come devono comunicare di non avere dipendenti in forza? Si ritiene opportuno allegare un'autocertificazione?

Non serve un'autocertificazione se una ditta, studio ecc. non ha dipendenti.

I collaboratori familiari e di studio sono, per questa fattispecie, assimilabili ai dipendenti?

Si in questa fattispecie.

Gli artigiani privi di unità produttiva, ma che effettuano la prestazione presso il richiedente, vedi imbianchino/muratore/idraulico, sono esclusi da questa tipologia di adempimento?

Si sono esclusi. Sono tenuti all'invio del protocollo anti-contagio soltanto qualora abbiano rapporti con clienti, collaboratori, soci ecc. in ambienti lavorativi in propria disponibilità.

Le attività lavorative, come per esempio quelle alimentari, che non hanno mai chiuso, devono comunque sia presentare la pratica secondo l'ordinanza 48/2020?

L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 48 del 03 Maggio 2020 recita "Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell'ordinanza 38/2020, dovrà essere compilato il format on line all'indirizzo sopra riportato, entro la data del 18 maggio 2020", prorogata al 31/05/2020 con DGRT n. 595 dell'11/05/2020.

Per cui le attività lavorative che non hanno mai chiuso devono trasmettere il protocollo anticontagio on line oppure all'indirizzo protocolloanticontagio@regione.toscana.it come previsto dalla DGRT N. 595 dell'11/05/2020.

Un architetto libero professionista senza dipendenti che svolge la propria attività “al pubblico” al di fuori dello studio professionale (cantieri, rilievi, sopralluoghi, ecc.) e non ha necessità per il momento di ricevere clienti decidendo di mantenere lo studio chiuso al pubblico deve provvedere a comunicazioni alla Regione o adottare altri procedimenti?

L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 48 del 03 Maggio 2020 recita << Le presenti disposizioni si applicano anche a tutti gli uffici pubblici e privati, alle libere professioni e a tutti i lavoratori autonomi>>.

Dunque si può escludere dal campo di applicazione il solo caso raro di professionisti che, oltre a non avere dipendenti, non abbiano contatto alcuno con l'utenza o con l'esterno.

Idraulico, elettricista, muratore che si recano presso i propri clienti sia privati che ditte per semplici manutenzioni, installazioni o riparazioni, devono inviare il protocollo?

L'idraulico, l'elettricista, il muratore che fa un intervento di riparazione presso un'abitazione, e non ha dipendenti né una sede operativa dove riceve clienti, non deve fare il protocollo

Per le attività sanitarie: fisioterapisti, oculisti, infermieri, dentisti, che svolgono attività libero professionale sia presso propri ambulatori che presso ambulatori di terzi devono inviare il protocollo di cui all'ordinanza 48 oppure no? Nel caso non debbano inviare detto protocollo devono trasmettere qualche altra documentazione alla regione?

L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 48 del 03 Maggio 2020 recita << Le presenti disposizioni si applicano anche a tutti gli uffici pubblici e privati, alle libere professioni e a tutti i lavoratori autonomi>>.

Gli studi medici e paramedici privati non costituiscono ambienti di lavoro sanitari, per cui devono inviare il protocollo anti-contagio secondo Ordinanza 48/2020.

In conclusione chi svolge attività libero professionale, anche se medica, dentistica ecc., in strutture private, di propria disponibilità, è assimilato a tutti gli effetti agli studi professionali ed è tenuto a trasmettere il protocollo.

Chi collabora presso terzi e non ha un ambiente lavorativo in sua disponibilità non deve inviare il protocollo.

Le Pubbliche Amministrazioni sono soggette alle disposizioni dell'ordinanza 48 e DGRT 595/2020?

Le pubbliche amministrazioni non sono tenute all'invio del protocollo anticontagio, devono comunque adottare un protocollo anticontagio.

Una società di e-commerce che fa vendita on -line e che ha tutti i dipendenti in smart-working deve inviare un protocollo?

Se la società non ha una sede operativa dove sono presenti dipendenti, non riceve clienti o corrieri non deve inviare il protocollo.

Le associazioni di volontariato rientrano nell'ambito di applicazione dell'ordinanza 48/2020? Pertanto le associazioni di volontariato devono applicare il protocollo anticontagio? No, naturalmente dovranno attuare lo stesso tutte quelle misure (distanziamento fisico, mascherina ecc.) che valgono per tutti i cittadini, e gli eventuali protocolli previsti a livello nazionale per la categoria. Inoltre se collaborano con le strutture sanitarie, sono tenute a seguire le misure richieste da queste strutture.

CASISTICHE PARTICOLARI

Le aziende che sede legale ed operano in altre regioni, ma svolgono anche attività lavorative in Toscana, devono trasmettere il protocollo anticontagio?

Sì, se queste aziende hanno sede operative in Toscana, se invece operano presso terzi no.

Le attività che non hanno dipendenti ed hanno una sede fiscale ma non un luogo di svolgimento, esempio agricoltori che coltivano campi senza locale adibito alla vendita, sono tenuti all'invio del protocollo?

Sono tenuti all'invio del protocollo anti-contagio soltanto qualora abbiano rapporti con collaboratori, soci, clienti ecc. in ambienti lavorativi in propria disponibilità.

Il protocollo in ogni caso , ovvero insieme delle procedure anti contagio attuate nelle singole realtà, uffici, aziende, negozio deve essere scritto ed esibito a richiesta dell'autorità di controllo?

Il protocollo dovrà essere stampato e sempre reso disponibile presso l'attività per i controlli previsti dalla legge.

Due o più soggetti con partita Iva che occupano un ufficio condiviso in co-working che tipo di documento debbono fare? Singolo? collettivo? compilazione del modello suap e basta ?

Occorre presentare un protocollo per ogni sede operativa di ciascun professionista: se più professionisti operano nello stesso luogo di lavoro ma in modo indipendente e autonomo dal punto di vista della ragione sociale, ognuno di essi dovrà compilare il protocollo con le modalità di cui all' Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 48 del 03 Maggio 2020, fermo restando che possono mettere in comune alcuni

adempimenti (es. se viene effettuato un servizio di pulizia/sanificazione per l'intero locale possono tenere un unico format sul quale registrare gli interventi effettuati di pulizia/sanificazione).

Per la sanificazione dei locali dobbiamo ricorrere a ditte specializzate?

Non è necessario. L'ordinanza 48 dispone che la sanificazione possa essere svolta "tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida...". L'ordinanza 48 fa riferimento, per la sanificazione, alla circolare dell'Istituto Superiore di sanità "*Rapporto ISS COVID-19 n.5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2.*" versione 21 Aprile 2020. Nella circolare ISS non si dice che la sanificazione deve essere effettuata da ditta specializzata, anzi si parla di "addetti/ operatori professionali che svolgono le attività di pulizia quotidiana", quindi possono essere semplicemente "addetti". Si ricorda che tali adempimenti devono essere registrati dal datore di lavoro o suo delegato.

Nel caso di azienda che opera in ambito edilizio deve inviare il modello al Suap del comune del cantiere o dell'azienda?

L'ordinanza 48/2020 si applica anche alle sedi aziendali, intese come sedi operative, del settore edile. Per i cantieri vale l'ordinanza 40/2020 e la DGRT 594/2020, quindi per i cantieri non deve essere inviato il protocollo anticontagio.

Le organizzazioni con numerose sedi possono presentare un unico protocollo anti contagio ?

Occorre presentare un protocollo per ogni sede operativa, a meno che il titolare dei vari punti vendita o delle varie filiali o dei vari impianti produttivi ritenga che tutte le misure anticontagio siano esattamente le stesse per tutte le sedi.

In quest'ultimo caso se l'organizzazione decide di inviare un protocollo unico per più sedi, dovrà:

- 1) allegare l'elenco degli indirizzi delle sedi a cui il protocollo si riferisce e per ciascuna sede indicare il numero di lavoratori.
- 2) Indicare, nella parte iniziale del modulo, il numero complessivo di lavoratori a cui il protocollo si riferisce.

Riguardo al Comune, si potrà scegliere quello in cui ha sede l'ufficio che provvederà alla trasmissione.

Per una attività di tipo turistico ricettivo (casa vacanze in affitto) quali modello di protocollo anti contagio va compilato?

Il protocollo anticontagio si riferisce agli ambienti di lavoro e non agli ambienti di

vita, quali sono gli appartamenti in affitto. Per tale tipologia di attività vigono le disposizioni nazionali per questi ambienti. L'ordinanza 48/2020 riguarda gli ambienti di lavoro pertanto nell'attività di casa vacanze occorre far riferimento ai locali tipo accoglienza clienti, uffici in cui lavorano dipendenti o i soci della società, collaboratori.

Il modello che va utilizzato è l'allegato 2 per attività commerciali. Le domande che non rappresentano l'ambito lavorativo non vanno compilate.

Nell'ordinanza 48/2020, dove si parla di “Attività di monitoraggio della siero prevalenza” si dice che, al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari. Cosa significa? Quali spazi necessitano?

Nell'ordinanza si fa riferimento a spazi per l'effettuazione dei test sierologici, qualora le aziende abbiano disponibilità di questi spazi e quando detti test non vengono effettuati presso strutture dedicate, come le aziende USL, o centri di analisi.

QUANDO

Entro quando devo presentare il protocollo?

Il protocollo anticontagio deve essere inviato entro il 31 maggio 2020 da parte di quelle attività aperte alla data del 18 aprile 2020. Per le altre attività il protocollo deve essere inviato entro 30 giorni dalla data della riapertura

Le aziende che sono state chiuse prima del 18/04/2020 ma hanno potuto lavorare perché hanno inviato le comunicazioni al prefetto devono inviare la comunicazione entro la data del 18/05/2020? I documenti devono essere firmati digitalmente?

Le aziende aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell'ordinanza 38/2020, dovranno presentare il Protocollo anti-contagio entro la data del 31 maggio 2020 (il termine del 18/05 previsto dall'Ordinanza n. 48 del 03/05/2020 è stato prorogato al 31/05 con DGRT N. 595 dell'11/05/2020). Per tutti gli altri casi la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura. Le modalità di invio del protocollo sono definite dalla DGRT N. 595 dell'11/05/2020.

I documenti non devono essere firmati digitalmente.

COME

Come devo inviare il protocollo anticontagio?

Il protocollo anti-contagio può essere trasmesso a Regione Toscana con le seguenti modalità:

- compilazione on line sul sito <https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari>. In questo caso il format del protocollo si aprirà automaticamente a video, durante la compilazione, con contenuti uguali a quelli riportati negli allegati alla delibera 595/2020;
- trasmissione tramite e-mail all'indirizzo protocolloanticontagio@regione.toscana.it, compilando, per l'attività di competenza, lo specifico allegato alla delibera 595/2020. In tal caso alla mail dovrà essere allegato, oltre al protocollo, la copia del documento di identità in corso di validità del firmatario del protocollo; farà fede per la dimostrazione dell'avvenuta trasmissione, la copia della mail di trasmissione;
- Si richiede di NON trasmettere i protocolli per PEC.

Quali documenti devono essere allegati alla pratica?

Non deve essere inserito nessun allegato; è sufficiente la compilazione del format Sul format on line c'è comunque la possibilità di inviare allegati facoltativi, qualora il compilatore ne ravveda la necessità.

Cosa serve per inserire e trasmettere il protocollo dal sistema on-line?

E' necessario essere in possesso di una CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta Identità Elettronica) o credenziali SPID di 2° livello

Occorrono credenziali per accedere alla piattaforma per la compilazione tramite format on line?

È possibile accedere alla piattaforma per la presentazione del modulo anticontagio tramite:

- 1- La tessera sanitaria attivata (CNS) e un lettore smart card configurati sul proprio pc. Tutte le info sulla Carta e dove reperire il lettore (reperibile anche in un negozio di elettronica) le trova qui: <https://www.regione.toscana.it/cartasanitaria>
- 2- SPID Livello 2 rilasciato a persona fisica, per richiederlo: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>
- 3- CIE con software e lettore: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/software-cie/> oppure tramite app dello smartphone con NFC: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/cie-id/>

È possibile delegare un'altra persona o consulente o altro professionista per l'invio del protocollo al posto dell'impresa?

È possibile conferire una procura (allegando la carta di identità) a persona di fiducia o ad un soggetto di tua fiducia (commercialista, tecnico, professionista, associazione di categoria, ecc.) che sia in possesso delle credenziali per poter accedere alla

piattaforma, utilizzando il modulo per la procura speciale che è possibile scaricare direttamente dalla procedura online

Qual è l'attività che devo scegliere per inviare il protocollo di sicurezza anti-contagio?

L'attività è "Adempimenti COVID-19" che si trova dentro la prima voce dell'albero delle attività "COVID-19 – Adempimenti"

Se ho già inviato il modulo tramite mail devo anche compilare il modulo on-line?

Coloro che hanno già inviato il protocollo secondo le disposizioni dell'ordinanza 38/2020, non devono compilare il format on line, ferma restando l'applicazione dei limiti*, di cui alla presente ordinanza.

(*) L'ordinanza 48 del 3 maggio 2020 recita: "qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale **minore di un metro** e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie".

In caso di problemi tecnici con la procedura chi posso contattare? C'è un servizio di assistenza?

Per assistenza può contattare il numero verde 800-980102, con orario 8.00-20.00 dal lunedì al sabato (escluso festivi) email: reteregionale-suap@regione.toscana.it

Come posso fare se non trovo la risposta ai miei dubbi in queste FAQ?

Può essere inviata un'email all'indirizzo hd-protocollocovid19@regione.toscana.it